

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 811)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla X Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile - Marina mercantile - Poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del 6 giugno 1984, in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge (V. Stampato Camera n. 1286)

presentato dal Ministro dei Trasporti

(SIGNORILE)

di concerto col Ministro dell'Interno

(SCALFARO)

e col Ministro dei Lavori Pubblici

(NICOLAZZI)

dei disegni di legge (V. Stampati Camera nn. 466, 497, 520, 536, 653, 730, 767, 791, 801, 856 e 955)

d'iniziativa dei deputati BOCCHI, BERNARDI Antonio, BOCHICCHIO SCHELOTTO, CANNELONGA, CIANCIO, COMINATO, GRADI, GROTTOLA, PERNICE, PROIETTI, RICCARDI, RIDI, RONZANI e FILIPPINI (466); BRICCOLA, FERRARI Silvestro, VISCARDI, CATTANEI, BRUNI, RUSSO Ferdinando, FORNASARI, DEL MESE, BERNARDI Guido e ZOSO (497); SERRENTINO e BATTISTUZZI (520); LUCCHESI, SCAIOLA, BIANCHI, CASINI Pier Ferdinando, CARRUS, CORSI, CONTU, FIORI, FRANCHI Roberto, MERLONI e ZOPPI (536); MORA, MERLONI, NUCCI Mauro, ZUECH, MEROLLI, PELLIZZARI, ROSSI, PAGANELLI, ORSINI Gianfranco, ZOLLA, BRUNI, SANGALLI, MENEGHETTI, MEMMI, MISASI, MASTELLA, NICOTRA, BIANCHINI e FORNASARI (653); USELLINI, COLUCCI, SERRENTINO, BORRI e PATRIA (730); LUSSIGNOLI, ANSELMI, ARMELLIN, BALZARDI, BAMBI, BIANCHI, BONFERRONI, BORRI,

BROCCA, CACCIA, CASATI, CITARISTI, COLONI, COMIS, CONTU, CRISTOFORI, FALCIER, FERRARI Silvestro, FIORI, FOTI, GAROCCHIO, GIGLIA, LATTANZIO, LIGATO, MALVESTIO, MELELEO, MEMMI, NAPOLI, NENNA D'ANTONIO, NUCCI, ORSENIGO, PICANO, PONTELLO, PORTATADINO, QUARENGHI, QUIETI, RICCIUTI, RIGHI, RINALDI, ROCELLI, ROSSATTINI, ROSSI, RUSSO Ferdinando, RUSSO Giuseppe, RUSSO Vincenzo, SANTUZ, SANZA, SARTI Adolfo, SENALDI, SILVESTRI, SINESIO, TANCREDI, TEDESCHI, URSO, VISCARDI, VITI, ZOLLA, ZOPPI e ZUECH (767); FUSARO, DUTTO, ERMELLI CUPELLI, GERMANA, MONDUCCI e NUCARA (791); BALZAMO (801); RIZZO (856); BAGHINO, PARLATO, MATTEOLI, TASSI e MENNITTI (955)

del disegno di legge (V. Stampato Camera n. 1104)

d'iniziativa del Consiglio regionale della Liguria

e del disegno di legge (V. Stampato Camera n. 1224)

d'iniziativa dei deputati RUBINO, NICOTRA, RAVASIO e REBULLA

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 25 giugno 1984*

**Obbligo dell'uso del casco protettivo da parte dei conducenti
di motocicli, ciclomotori e motocarrozette**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È fatto obbligo di indossare un casco protettivo conforme ad un tipo omologato dal Ministero dei trasporti:

1) ai conducenti e passeggeri di motocicli e motocarrozette con cilindrata maggiore ai 125 centimetri cubi;

2) ai conducenti e passeggeri di motocicli con cilindrata fino a 125 centimetri cubi ed ai conducenti di ciclomotori che non abbiano superato i 18 anni.

Ove la circolazione si svolga fuori dai centri abitati l'obbligo di indossare il casco è generale.

Ai fini dell'applicazione della presente legge restano ferme le competenze degli enti proprietari della strada e dei sindaci di cui agli articoli 3 e 4 del testo unico sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Sono esclusi dall'obbligo di indossare un casco protettivo gli utenti di motocicli a tre ruote muniti di copertura o adibiti al trasporto di merci e cose e gli utenti di motocarrozette che siano portatori di *handicap*.

Resta fermo il divieto di trasporto di un secondo passeggero sui ciclomotori e sui motocicli non targati e restano altresì ferme le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152.

Art. 2.

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi.

Le caratteristiche dei caschi protettivi e le modalità di omologazione dovranno essere in armonia con i regolamenti emanati in materia dall'ufficio europeo delle Nazioni Unite, Commissione economica per l'Europa.

Qualora le caratteristiche e le modalità di cui al precedente comma siano oggetto di direttive del Consiglio della Commissione delle Comunità economiche europee recepite in Italia, queste ultime vengono applicate, salva la facoltà prevista dall'articolo 9 della legge 27 dicembre 1973, n. 942.

Per l'omologazione dei caschi protettivi obbligatori valgono le disposizioni di cui agli articoli 53 e 78 del testo unico sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Art. 3.

Chiunque viola le prescrizioni di cui al precedente articolo 1 o le norme che vietano l'uso dei veicoli non targati a due persone è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 200.000 nel caso si tratti di ciclomotori, o da lire 100.000 a 500.000 nel caso si tratti di motocicli con targa.

In caso di accertato tentativo di sottrarsi ai controlli dell'autorità preposta alla vigilanza stradale, il motociclo, la motocarrozzeria, il ciclomotore sono soggetti a sequestro per un periodo da 2 a 6 mesi.

Art. 4.

Chiunque importa o produce per commercializzazione e chi commercializza caschi protettivi per motocicli e ciclomotori di tipo non approvato a norma del precedente articolo 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 20.000.000.

I caschi di tipo non approvato sono soggetti a sequestro su tutto il territorio nazionale da parte dell'autorità giudiziaria.

Art. 5.

La fabbricazione dei caschi protettivi, secondo le modalità approvate ai sensi del precedente articolo 2, è soggetta ad accertamenti della conformità della produzione, in base alla legge 24 marzo 1980, n. 85.

I caschi debbono essere muniti di elemento di identificazione che certifichi la suddetta conformità, secondo modelli e materiali indicati dal Ministero dei trasporti.

Il controllo anzidetto viene effettuato dai laboratori del Ministero dei trasporti o da altri laboratori da esso delegati.

Art. 6.

Le disposizioni di cui al precedente articolo 1 si applicano ai conducenti ed ai passeggeri di motocicli targati e motocarrozze a partire dal 1° gennaio 1985 ed ai conducenti di ciclomotori dal 1° giugno 1985.